

GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE FIRENZE

13 FEBBRAIO 2009

GIUDICE: LIMONGI

IMPUTATO: A.C.

Diffamazione

- Pubblicazioni on line
- Estensione della disciplina sulla stampa • Campagna di stampa denigratoria realizzata tramite la pubblicazione di commenti offensivi su un giornale on line • Diffamazione
- Sussiste • Direttore responsabile della testata on line • Fattispecie: permanenza dei commenti diffamatori on line per un lasso di tempo sufficiente all'esercizio del controllo e alla verifica della corrispondenza dei medesimi a verità
- Responsabilità del direttore per omesso controllo • Sussiste

È configurabile il reato di diffamazione a mezzo stampa quando la divulgazione delle notizie lesive avvenga tramite una testata telematica, stante l'applicabilità a tali fattispecie della disciplina sulla stampa, e stante la riforma della nuova legge sull'editoria che ha esteso la definizione di prodotto editoriale alle pubblicazioni divulgate con il mezzo elettronico. Ove la diffamazione avvenga tramite commenti inseriti on line dei quali sia ignoto l'autore, il direttore responsabile della testata telematica risponde del reato di diffamazione, ove le affermazioni lesive rimangano in rete per un lasso di tempo sufficiente ad esercitare il dovuto controllo.

LA RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEL PERIODICO TELEMATICO, TRA FACILI EQUIPARAZIONI E SPECIFICITÀ DI INTERNET

1. ART. 57 C.P. E DIRETTORE DI PERIODICO ONLINE.

La sentenza del Tribunale di Firenze si occupa della applicabilità ad un periodico di informazione telematico delle disposizioni penali in materia di stampa e, più precisamente, dell'art. 57 c.p. (*reati commessi col mezzo della stampa periodica*) che, come noto, punisce a titolo di colpa « il direttore, o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati ».

Si tratta di questione che non ha ancora avuto una soluzione giurisprudenziale univoca, come sempre accade quando la produzione legislativa

* Il testo della sentenza è pubblicato in questa *Rivista*, 2009, p. 911.

tarda ad aggiornarsi, mal coordinandosi con i tempi della comparsa di nuovi fenomeni, eterogenei rispetto a quelli già normati. In altri termini, in assenza di una chiara presa di posizione del legislatore, i giudici di merito, di fronte all'informazione diffusa tramite *internet*, priva di disposizioni *ad hoc*, inevitabilmente — “pena” la denegata giustizia — si trovano a dover verificare la applicabilità al nuovo fenomeno di una disciplina esistente. La scelta “cade” su quella nata per la stampa ed in parte estesa alla televisione, proprio perché sotto alcuni punti di vista — ma come vedremo non tutti — sussiste una innegabile assimilabilità fra *media*, in quanto tutti quelli menzionati posso essere ricondotti non solo alla manifestazione del pensiero, ma più precisamente alla « diffusione di informazione ».

2. IL PERCORSO ARGOMENTATIVO DEL TRIBUNALE: L'EQUIPARAZIONE TRA STAMPATI E GIORNALI *ON LINE*.

Il caso è certo rappresentativo dello spirito dei tempi, combinando fede calcistica e politica cittadina. Nel sito « fiorentina.it », consacrato ai successi e alle vicende della squadra toscana, una piccola sezione è dedicata al dibattito pubblico cittadino. Le notizie sono commentabili dagli internauti, seguendo così i modelli di comunicazione digitale interattivi di seconda generazione (cd. *internet 2.0*). Accade così che, in relazione ad una vicenda legata alla gestione dei parcheggi, nel sito siano pubblicati messaggi diffamatori nei confronti del sindaco di Firenze, accusato di perseguire — tramite persone della propria famiglia — interessi privati.

Il fatto è dunque piuttosto banale e non merita un'analisi in questa sede. Ben più interessante è l'analisi del percorso argomentativo che ha portato il giudice fiorentino a ritenere applicabili le disposizioni penali in tema di stampa alla condotta di diffusione delle dichiarazioni tramite il sito *internet* e, di conseguenza, l'art. 57 c.p. al caso di specie.

Il Tribunale di Firenze ricorda¹ l'art. 1 della legge n. 62 del 2001², che ha introdotto una nuova definizione di « prodotto editoriale »³. In tale definizione può essere ricondotta anche la pubblicazione *on line* che, per ciò solo, « si deve ritenere sottopost[a] anche ai fini penali alla disciplina sulla stampa ». Stando al tenore della motivazione, il magistrato non nutre dubbio alcuno su una simile equiparazione che, prosegue la

¹ ...e nel farlo introduce subito una affermazione discutibile, secondo la quale « la questione dell'estensione o meno alle pubblicazioni *on line* della disciplina sulla stampa » coinvolgerebbe anche la nuova configurazione del reato della diffamazione a mezzo stampa previsto dall'art. 595 comma 3 c.p. ». Non è dato comprendere, infatti, cosa intenda il giudice con « nuova configurazione » del reato del fatto che il testo del comma citato non è mai stato modificato.

² Resta oscuro il motivo per cui il giudice definisca tale novella « di riforma della legge n. 47/1948 », benché nessuna disposizione di quest'ultima legge sia modificata dalla prima. Il Tribunale, fin dagli esordi della motivazione, fa capire quale

sarà la sua decisione: la nuova legge ha esteso l'ambito di applicazione della disciplina sulla stampa ai messaggi diffusi tramite la rete. La scelta lessicale svela una *petitio principii*: la tesi da dimostrare viene nascosta fra le premesse.

³ In base all'art. 1 comma 1 della legge n. 62 del 2001 « per “prodotto editoriale”, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici ».

sentenza, implica ulteriori conseguenze: pure i periodici telematici sono soggetti alle indicazioni obbligatorie previste per gli stampati, nonché alla registrazione della testata, con relativa indicazione, presso la cancelleria del Tribunale e nell'ambito della pubblicazione, del direttore responsabile e dell'editore.

Fino a questo momento la sentenza, per quanto non condivisibile per la semplificazione di alcuni passaggi e per le conclusioni poco persuasive, mantiene un ordine espositivo non difficile da seguire. Dopo queste prime affermazioni, invece, l'argomentazione sembra meno lineare.

Prendendo le mosse dalla equiparazione menzionata, infatti, il magistrato osserva come la diffamazione commessa per mezzo di un « giornale telematico » rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 595, comma 3, c.p. e, per quanto di ragione, dell'art. 57 c.p. Il collegamento, tuttavia, non convince: se — come parrebbe fare poco prima — il giudice sostiene la completa assimilazione fra stampa e prodotto editoriale telematico, dovrebbe sottolineare semmai l'applicabilità al caso di specie dell'art. 13 della legge stampa (sussistendone i presupposti, come lo stesso dirà più avanti). Il riferimento all'art. 595, comma 3, c.p., infatti, non costituisce una « ricaduta » della assimilazione stampa/*internet*: nessuno ha mai dubitato né è mai stata in discussione la applicabilità di una disposizione tanto « aperta » come quella codicistica anche alle trasmissioni telematiche. Per questa ragione, da un punto di vista logico, stride la menzione della norma citata: nel ragionamento condotto dalla sentenza, infatti, la sua applicazione sembra discendere dalla asserita eguaglianza tra stampa e *internet* (punto oggetto di indagine), mentre essa trae origine dalla ovvia riconducibilità della « rete » alla nozione di « qualsiasi altro mezzo di pubblicità » (circostanza, lo si ribadisce, comunemente accettata).

Il « passo » successivo non è forse meno incerto. Il Tribunale tiene a sottolineare che il reato di diffamazione può essere compiuto anche con la diffusione di messaggi attraverso la rete *internet*; uniformandosi — a suo dire — ad un precedente della Suprema Corte⁴, il giudice assicura che « l'abuso del diritto di cronaca » può essere commesso anche in tal modo. Ricordiamo per un momento quale fosse il tema: è possibile applicare la legislazione in materia di stampa a quanto divulgato non in forma cartacea, ma telematica? Su questo interrogativo gli ultimi passaggi della sentenza non paiono portare elementi utili a risolvere l'interrogativo.

Anche il riferimento alla sentenza della Cassazione risulta enigmatico: il Supremo collegio in quella occasione aveva ritenuto il giudice italiano « competente a conoscere della diffamazione compiuta mediante l'inserimento nella rete telematica (*internet*) di frasi offensive e/o immagini denigratorie, anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all'estero e purché l'offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovino in Italia ». Come si nota, la decisione riguardava essenzialmente la sussistenza o meno della giurisdizione nazionale, e a proposito della applicabilità della disposizione codicistica all'autore della condotta posta in essere « a mezzo *internet* », il provvedimento si limita a un accenno che eviden-

⁴ Si tratta di Cass. pen., sez. V, 17 novembre 2000, Ignoti, in questa *Rivista*, 2001, 21.

zia come quest'ultimo sia un tema nient'affatto problematico: « che i reati previsti dagli articoli 594 e 595 c.p. possano essere commessi anche per via telematica o informatica, è addirittura intuitivo ». Anzi, vi si precisa che in questo caso affermazioni offensive integrano « una delle ipotesi aggravate di cui all'art. 595 c.p. », così “smentendo” la tesi proposta dalla sentenza in commento, che pure cita a conforto tale “precedente”. Di talché — lo si ripete — la questione, che il Tribunale sembra aver perso di vista, non è tanto la ovvia punibilità dell'offesa all'altrui reputazione diffusa “in rete”, quanto la applicabilità o meno ad essa delle disposizioni previste per la stampa.

Sull'argomento specifico non vengono addotti ulteriori argomenti a sostegno e perciò stupisce che, subito dopo, il giudice derivi (« conseguentemente ») dalle osservazioni appena formulate, da un lato la possibilità di ascrivere il reato di diffamazione all'autore dello scritto diffuso *on line*, dall'altro quella di incriminare il direttore del periodico *ex art. 57 c.p.* La prima questione, infatti, come detto, non è mai stata problematica, la seconda viceversa è quella che avrebbe dovuto, appunto, essere dimostrata, adducendo motivi a conforto della applicabilità delle incriminazioni in tema di stampa — e con esse anche dell'art. 57 c.p. — alla informazione telematica.

Ma in ordine a tale aspetto, quello centrale, per non dire il solo, “sul tappeto”, il Tribunale non spende altre parole: l'unico elemento a favore della estensione delle regole tradizionali — meno solido di quanto potrebbe sembrare — rimane quello menzionato nell'*incipit*: l'introduzione nell'ordinamento della definizione di « prodotto editoriale » e la sua riferibilità sia all'informazione cartacea sia a quella telematica. Apparentemente⁵, il Tribunale sembra ritenere che l'inserimento della nuova definizione consenta all'interprete di sostituire in ogni disposizione, ove fino al 2001 era menzionata la « stampa », il più moderno concetto di « prodotto editoriale », con una sorta di meccanicistico adeguamento ai tempi della normativa nel suo complesso.

Ciò è tanto vero che, come anticipato, verso la fine della motivazione, dopo avere analizzato il tenore dei *post* pubblicati, averne verificato l'offensività e l'assenza dei presupposti del diritto di cronaca o di critica, il Tribunale ritiene sussistenti, nella condotta dei lettori rimasti ignoti, le aggravanti di cui agli artt. 595, comma 3, c.p. e 13 legge stampa⁶.

⁵ « Apparentemente » perché il dubbio sorge legittimo, in assenza di una inequivocabile presa di posizione del giudice che non chiarisce le ragioni per cui l'introduzione della definizione di cui si tratta *automaticamente* porti ad estendere la disciplina, soprattutto quella penale, in tema di stampa alla nuova categoria. La sentenza si limita a menzionare la novità legislativa e subito dopo a trarre le conclusioni più volte ricordate, senza però nemmeno accennare alle ragioni che comporterebbero un simile ampliamento di efficacia.

⁶ Appare assai singolare la *compresenza* di *entrambe* le aggravanti. L'art.

595, comma 3, c.p. punisce la diffamazione commessa con un qualunque mezzo di diffusione; l'art. 13 legge stampa punisce quella perpetrata a mezzo stampa e con l'attribuzione di un fatto determinato. Ora, accertato che nel caso concreto alla persona offesa è stato attribuito un fatto determinato, o si ritiene che alla diffusione tramite internet possano applicarsi le regole della stampa e allora la condotta è riconducibile a quella sanzionata dall'art. 13 legge stampa, oppure si ritiene che così non sia e, di conseguenza, essendo comunque *internet* un mezzo di diffusione, il fatto è punibile dall'art. 595, comma 3 c.p.

3. LA RICOSTRUZIONE DEL SISTEMA: ESTENSIONE A INTERNET DEI REATI A MEZZO STAMPA E DIVIETO DI ANALOGIA *IN MALAM PARTEM*.

Al di là delle perplessità via via segnalate nel testo del provvedimento, pare opportuno sottolineare come la soluzione proposta dal Tribunale di Firenze non sia per nulla convincente. Anticipiamo fin d'ora che, per quanto riguarda l'ambito di "operatività" di tutti i reati *a mezzo stampa*, non sembra esistere alcuno spazio, allo stato della legislazione, per una loro estensione alle condotte commesse *a mezzo internet*.

Riprendendo quanto affermato all'inizio, non può negarsi che l'informazione *on line* abbia profili di obiettiva somiglianza — in termini di condotta, nonché di effetti — a quella diffusa su carta stampata. Tuttavia, anzitutto, nell'interpretazione delle disposizioni incriminatrici, non si può mai abdicare al rispetto delle regole generali dell'ordinamento penale, soprattutto se di matrice costituzionale, quali il principio di tassatività e il divieto di analogia *in malam partem*, a favore di una soluzione che — peraltro solo a prima vista — sembrerebbe soddisfare un bisogno di uguaglianza sostanziale di fronte a fatti analoghi. In secondo luogo, ma sul tema ci si dilungherà alla fine del presente lavoro, almeno per quanto riguarda proprio la disposizione qui in esame, cioè l'art. 57 c.p., sussistono non poche ragioni che giustificano, anche a livello di politica del diritto, un trattamento diverso per il direttore responsabile di un periodico cartaceo rispetto a quello di un sito *internet*, anche qualora registrato come periodico *on line*.

Per tratteggiare l'ambito di applicazione dei reati *a mezzo stampa*, occorre far riferimento all'art. 1 della legge n. 47 del 1948, secondo cui sono stampe o stampati « tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione ». Un'esegesi rigorosa della disposizione porta a ritenere che « la telematica non è "stampa" »⁷ e ad estromettere, quindi, dalla definizione di stampa il mezzo telematico, essenzialmente perché non vi sarebbe una vera e propria « riproduzione » di più copie ottenuta con mezzi tipografici o fisico-chimici⁸. Proprio le modalità di realizzazione e successiva diffusione dell'informazione lasciano intendere come le difformità non consentano di ricondurre i due fenomeni ad un comune denominatore. Si tratta sempre di parole, o in genere di segni portatori di significato, che però nelle pubblicazioni telematiche non vengono affatto distribuiti al pubblico ma, per così dire, messi a disposizione in uno « spazio » della rete, raggiungibile dai vari utenti. La stampa di tali contenuti — realizzabile con l'ausilio di una semplice stampante — è un evento assolutamente accidentale, privato, che chiunque può compiere, e che tuttavia non crea il messaggio (già disponibile per gli utenti), né lo modifica e,

⁷ ZENO ZENCOVICH, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche*, in questa *Rivista*, 1998, 16.

⁸ « nella diffusione telematica difettano entrambe le componenti tipiche della nozione di stampa. La fase della riproduzione non è necessaria, ma meramente eventuale; avviene per volontà di chi riceve e non di chi trasmette; in più la riproduzione

(eventuale) non precede la diffusione, come per la stampa, ma eventualmente la segue; l'eventuale stampa è destinata ad uso privato e non alla pubblicazione; infine la pubblicazione non è l'obiettivo di chi immette i dati », così CORRIAS LUCENTE, *Il reato di diffamazione attraverso internet*, in www.clousit.it/infosecurity2003/corrias.pdf.

soprattutto, è indipendente dalla volontà dell'autore originario dell'informazione.

Tale circostanza porta ad espungere in via definitiva l'informazione *on line* dalla « stampa ». In virtù della eterogeneità fra pubblicazioni telematiche e cartacee, nonché del già menzionato divieto di analogia *in malam partem* in materia penale, le disposizioni incriminatrici riservate alla stampa e, con esse, l'art. 57 c.p., non possono essere estese al *web*.

La giurisprudenza maggioritaria concorda sul punto. La differenza sostanziale fra i diversi *media* è l'argomento principale utilizzato per sottolineare come — secondo una scrupolosa interpretazione dei principi generali — la disciplina in tema di stampa non possa essere riferita alla informazione via *internet*. Alcuni giudici di merito sono giunti a tale conclusione e, una volta respinta l'assimilabilità delle due situazioni concrete, si sono “limitati” a prosciogliere dal reato « a mezzo stampa » poiché il fatto non era (e non è) previsto dalla legge come reato, o comunque a trarre le conseguenze processuali di volta in volta più adatte al caso concreto, derivanti comunque da tale considerazione. Da un punto di vista giuridico il ragionamento non è complesso: di fronte a mezzi diversi e tenuto conto del divieto di analogia, la non applicazione è parsa una conseguenza inevitabile. Tale posizione è stata esposta in questi termini sia prima sia dopo la legge n. 62 del 2001⁹

⁹ Il Tribunale di Oristano (25 maggio 2000, in *Foro it.*, 2000, II, c. 663) precisa la non assimilabilità delle dichiarazioni diffuse tramite internet a quelle a mezzo stampa o televisione, escludendo, quindi, l'applicabilità delle disposizioni peculiari previste per questi ultimi due media al primo. Il giudice sardo specifica che nell'ipotesi di « dichiarazioni diffamatorie contenute in un sito web non si applica né l'art. 13 L. 47/48, che punisce la diffamazione a mezzo stampa, né l'art. 30, 4° comma, L. 223/1990, che sanziona la diffamazione commessa tramite trasmissioni radiofoniche e televisive, ma può configurarsi il delitto di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, 2° e 3° comma c.p., consistente nell'attribuzione di fatti determinati mediante “altri mezzi di pubblicità” ». Nello stesso senso, la Corte d'appello di Roma, (11 gennaio 2001, in questa *Rivista*, 2001, 31), ha escluso l'estensibilità *in malam partem* alla edizione telematica del quotidiano « La Repubblica » delle responsabilità previste dalla legge penale per il direttore responsabile dell'edizione a stampa, in quanto non costituente stampato e non assoggettabile all'obbligo di registrazione (così anche G.I.P. Aosta 15 febbraio 2002, n. 22, in <http://www.interlex.it/testi/ao020215.htm>; Gip Oristano, 6 giugno 2000, in *Giur. merito*, 2003, 1477). Ancor più precisamente, il Tribunale di Milano (sez. pen., 12 maggio 2003, n. 4153, *inedita*, citata in PERON, *La diffamazione trami-*

te mass-media, Cedam, Padova, 2006, 390) ha affermato che la definizione di stampa è « incompatibile con le modalità di diffusione delle pubblicazioni mediante internet, che avvengono attraverso la collocazione di dati ed informazioni trasmessi per via telematica tramite l'utilizzo di rete telefonica al server di un c.d. *provider* o *webmaster*, accessibile a migliaia di utenti contemporaneamente presso il quale le informazioni restano a disposizione dei diversi siti in modo tale che ciascun interessato può leggerle e conservarle mediante il proprio computer; ne consegue che non potendosi applicare analogicamente o estensivamente la definizione di stampa richiamata dall'art. 57 c.p. alle condotte diffamatorie commesse mediante internet il direttore responsabile deve essere assolto perché il fatto non sussiste ». Nello stesso senso si è pronunciato ancora il Tribunale di Milano (sez. V pen., 15 marzo 2005, dep. 18 aprile 2005 *inedita*): « l'art. 1 della legge [stampa] fornisce l'inequivocabile definizione di “stampa”, precisando che “sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”. Non vi è chi non veda come la precisa dizione legislativa non si attagli in alcun modo alla diffusione di notizie via internet, se non (eventualmente) ricorrendo ad una inammissibile analogia, di tal che, da un lato,

senza apprezzabili differenze. Va detto, in ogni caso, che qualche *dis-senting opinion* rimane¹⁰.

Non molte pronunce della Suprema Corte si sono occupate — e sempre, a quanto consta, nell'ambito di *obiter dicta*, senza mai cioè essere direttamente “investite” — della questione sul tappeto; nessuna di esse, peraltro, ha mai ritenuto di poter “legittimare” la posizione assunta dal Tribunale di Firenze¹¹. Una di queste ultime, in particolare, ha poi ipotizzato che l'informazione divulgata “a mezzo internet” potesse costituire una sorta di *tertium genus* rispetto alla stampa da un lato e alla formula di chiusura generale « qualsiasi altro mezzo di pubblicità ». L'osservazione è interessante e costituisce certo una sollecitazione al legislatore, tuttavia nel caso concreto la Corte anche in quell'episodio ha correttamente sottolineato come, allo stato, alla diffamazione commessa *on line* non possa che applicarsi l'art. 595 c.p.¹².

Non diverse appaiono le ragioni che hanno condotto alcuni autori ad escludere l'estensione alla informazione telematica della disciplina in ma-

non appare ipotizzabile, nel caso che ci occupa, la fattispecie di diffamazione a mezzo stampa, dall'altro, consecutivamente, non è applicabile la fattispecie di responsabilità colposa del direttore di cui all'art. 57 c.p., pacificamente riferibile ai soli reati commessi col mezzo della stampa. La conferma dell'inequivocità delle espressioni usate dal legislatore si ricava dal fatto che lo stesso legislatore, con l'art. 30 della L. 6 agosto 1990, n. 223, si è preoccupato di estendere l'aggravante dell'attribuzione di fatto determinato di cui all'art. 13 Legge Stampa, e la fattispecie di omesso controllo per colpa da parte del responsabile, alle “trasmissioni radiofoniche e televisive”. Analoga estensione non è stata ad oggi operata per quanto riguarda la diffusione di notizie via internet, e pertanto non v'è dubbio che a tale modalità di diffusione di notizie non sono applicabili le disposizioni in tema di diffamazione che riguardano la stampa periodica». Negli stessi termini, sempre il Tribunale di Milano (sez. VI pen., 6 febbraio 2007, dep. 14 febbraio 2007, n. 1323, *inedita*), ha ribadito che « non è consentito equiparare normativamente la diffusione di un periodico attraverso internet alla stampa in quanto la definizione di stampa o stampato prevista dell'art. 1 L. n. 47 del 1948 non autorizza l'assimilazione della stampa alla rivista telematica [...] non consentendo quest'ultima in una riproduzione tipografica o comunque ottenuta con mezzi meccanici ».

¹⁰ Si vedano, a questo proposito, Trib. Aosta, 26 maggio 2006, M., in http://www.penale.it/public/docs/Trib_Aosta_Sent_26_05_2006_10_6_2006.pdf che, aderendo ad una tesi a quanto consta rima-

sta del tutto isolata, ha condannato un *blogger* in base all'art. 57 c.p., equiparando quest'ultimo al direttore di un periodico, nonché Uff. indagini preliminari Milano, 11 dicembre 2008, in *Foro ambr.*, 2008, 401, secondo cui « deve ritenersi sussistente [...] la configurabilità della responsabilità del direttore responsabile fungendo il medesimo da garante della pubblicazione periodica, non solo cartacea ma anche on-line. La pubblicazione di giornale on-line [...] risulta del tutto assimilabile al giornale stampato costituendone la versione telematica e consistendo, quest'ultima, solo in una particolare forma della prima ».

¹¹ Sembrano non mettere in discussione il dato secondo cui la diffamazione commessa tramite pubblicazione *on line* sia punita esclusivamente dall'art. 595 comma 3 c.p. (e dunque non da disposizioni specificamente previste per la stampa) Cass. pen., sez. V, 15 gennaio 2008, R.P., in *Dir. giust.*, 2008; conf. Cass. pen., sez. V, 21 giugno 2006, C. e altro, in *Foro it.*, 2007, 486.

¹² Si tratta di Cass. pen., sez. V, 1 luglio 2008, A. in questa *Rivista*, 2008, 808, secondo la quale « la diffamazione tramite internet costituisce certamente un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi del comma III dell'art. 595 c.p., in quanto commesso con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità. In realtà peraltro, poiché è certamente possibile, attraverso i normali strumenti di dotazione di un qualsiasi personal computer, procedere alla stampa della “pagina web”, il giornale telematico sembrerebbe quasi costituire un *tertium genus* tra la stampa e, appunto, gli altri mezzi di pubblicità ».

teria di stampa. In particolare, chi si è occupato proprio della riferibilità dell'art. 57 c.p. alla condotta del direttore di un periodico *on line*, ha sottolineato come la fattispecie concreta, cioè la "conduzione" di un giornale telematico, sia del tutto eterogenea rispetto a quella prevista dalla disposizione in esame, cioè la direzione di un mezzo cartaceo. Osservata tale circostanza, è sufficiente richiamare il già menzionato divieto di analogia *in malam partem* in materia penale per ritenere illegittima la ipotizzata dilatazione dell'ambito di efficacia¹³.

Più in generale, le disposizioni con cui il legislatore ha delineato lo "statuto penale" della stampa sono state ritenute non applicabili a *internet*: solo per fare qualche esempio, l'aggravante prevista dall'art. 13 della legge n. 47 del 1948, la riparazione pecuniaria *ex art.* 12 della medesima legge, le disposizioni in tema di registrazione della testata e di stampa clandestina¹⁴.

Proprio in ordine alla disciplina in tema di registrazione della testata, un intervento legislativo non aveva contribuito a fare chiarezza. L'art. 1 della legge n. 62 del 2001, richiamato dal Tribunale di Firenze, aveva in effetti introdotto il concetto di « prodotto editoriale » — che comprendeva i periodici diffusi per via telematica — cui venivano estese le « disposizioni di cui all'art. 2 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 », nonché, qualora il prodotto editoriale fosse diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata che lo identificasse, gli obblighi previsti dall'art. 5 della medesima legge stampa.

Fin dall'entrata in vigore, si è dubitato che ciò comportasse una vera e propria equiparazione, pure solo in termini di disciplina amministrativa e relative sanzioni, tra i diversi *media*¹⁵. In particolare, l'inciso contenuto proprio nell'art. 1 comma 1, « ai fini della presente legge », faceva ritenere che l'assimilazione riguardasse esclusivamente la possibilità di estendere al mezzo più moderno gli interventi — previsti appunto dalla novella —

¹³ « L'art. 57 del codice penale, se applicato anche nel caso di diffamazione per via telematica, comporterebbe la responsabilità (penale) per il direttore o il vice-direttore responsabile [...]. È evidente il fine cui tendono i sostenitori della tesi della responsabilità diretta del "gestore-direttore": per la persona offesa è certamente più facile ottenere giudiziale tutela nei confronti del (certamente noto) fornitore di servizi, piuttosto che nei confronti del (non sempre noto) autore del fatto. A questo punto basterebbe ricordare che il divieto di analogia nell'interpretazione della legge penale (art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale) esclude l'applicazione degli articoli citati al di là dei casi espressamente considerati dalla norma incriminatrice (direttore del periodico a stampa) per chiudere la discussione » (in questi termini BUONOMO, *La responsabilità penale*, in AA.VV., *I problemi giuridici di internet*, a cura di Tosi, Milano, 2003, 604; nello stesso senso PERON, *La diffamazione tramite mass-media*, cit., 389).

¹⁴ Tra gli altri si vedano, almeno, ZENO ZENCOVICH, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche*, cit., 23; CORRIAS LUCENTE, *Il diritto penale delle comunicazioni di massa*, Padova, 2000, 259 ss.; PACE-MANNETTI, *Commentario della Costituzione. Art. 21. Rapporti civili. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, Bologna, 2006, 524 ss. Apparentemente *contra* BICO-SORGATO, *Diffamazione*, Torino, 2007, 237, i quali, pur concordando con la inapplicabilità delle disposizioni penali in tema di stampa, sembrerebbero auspicare, viceversa, l'estensione al caso in esame delle disposizioni di cui agli artt. 57 e 58 c.p.

¹⁵ Si vedano le lucide e, da un certo punto di vista, come si vedrà subito nel testo, profetiche, considerazioni di ZENO ZENCOVICH, *I « prodotti editoriali » elettronici nella L. 7 marzo 2001 n. 62 e il preteso obbligo di registrazione*, in questa *Rivista*, 2001, 161 ss.

a sostegno del settore editoriale, in particolare per quanto riguarda le sovvenzioni¹⁶.

Dunque, anche volendo ritenere che la nuova normativa avesse davvero consentito una equiparazione di disciplina fra periodici cartacei e telematici, l'efficacia della disposizione si sarebbe appunto limitata ad accrescere i destinatari delle indicazioni obbligatorie. E non si sarebbe trattato di *obblighi*, ma di *oneri*, posti in capo a chi intendesse usufruire di aiuti economici dallo Stato. Ciò, quindi, per tornare al tema principale della presente nota, non avrebbe comunque implicato quella piena espansione dell'intera disciplina prevista per la stampa alla editoria telematica, come sembra invece ritenere il giudice toscano.

Una "parola" di chiarezza, sul punto, è giunta — per una volta — dal legislatore il quale, con l'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 70 del 2003, ha fornito una sorta di interpretazione autentica della l. 62 del 2001, in relazione al regime giuridico della c.d. «testata editoriale telematica», laddove sancisce che «la registrazione [...] è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62»¹⁷. Pare quindi evidente, con quest'ultimo intervento, che la registrazione della testata editoriale telematica presso la cancelleria del Tribunale debba essere ritenuta facoltativa e finalizzata solo all'ottenimento delle agevolazioni statali. Soprattutto, una simile precisazione convince ancor di più nel rifiuto radicale di qualunque interpretazione che, a partire da tale intervento, ritenga di estendere il sistema della responsabilità penale delle testate giornalistiche tradizionali a quelle *on line*¹⁸.

In sintesi, dunque, ad oggi si può con una certa tranquillità sostenere che, in ossequio al principio di eguaglianza e ragionevolezza e a quello di tassatività della norma penale, qualora l'editore di una pubblicazione telematica chiedesse ed ottenesse per ragioni squisitamente economiche la

¹⁶ Particolarmente chiare le parole del Tribunale di Milano (sez. VI, 6 febbraio 2007, *cit.*) in questo senso: «è vero che la [...] nuova legge sull'editoria (n. 62 del 2001) all'art. 1 impone anche la registrazione delle riviste aventi carattere informativo, estendo l'applicazione della normativa a qualunque prodotto realizzato sia su supporto cartaceo che informatico, destinato alla pubblicazione o alla diffusione con ogni mezzo, anche elettronico; tuttavia tale normativa, il cui fine è quello di concedere agevolazioni economiche anche all'editoria telematica, non consente di equiparare le testate giornalistiche cartacee a quelle informatiche, essendo previsto l'obbligo di registrazione delle riviste telematiche solo "ai fini della presente legge", cioè al fine di ottenere agevolazioni economiche».

¹⁷ Sulla questione relativa alla registrazione delle testate *on line* — tema che non può essere trattato in modo esauriente in questa sede, per la complessità della materia a causa della non perfettamente riuscita stratificazione normativa — esiste

una giurisprudenza oscillante. Buon esempio di tale atteggiamento sono i due provvedimenti del Tribunale di Salerno del 18 gennaio 2001 e del 16 marzo 2001, che hanno, rispettivamente, prima dichiarato inammissibile e poi ordinato l'iscrizione nel registro della stampa periodica della pubblicazione www.oltresalerno.it. Sempre a questo proposito, si veda, da ultimo, in senso affermativo, la decisione del Tribunale di Modica (8 maggio 2008, in questa *Rivista*, 2008, p. 815), nonché le condivisibili critiche ad essa rivolte nell'approfondito commento di SORGATO, *L'ultima minaccia*, in <http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=695>.

¹⁸ Concordano sulla linea esposta nel testo PEZZELLA, *Blog uguale giornale? C'è chi dice di sì se chi gestisce il sito è come il direttore*, in *Dir. giust.*, 2006, n. 31, 71 ss. nonché BACCHINI, *Il sequestro di un forum on-line: l'applicazione della legge sulla stampa tutelerebbe la libertà di manifestazione del pensiero in internet?*, in questa *Rivista*, 2009, 513 ss.

registrazione — adempimento che resta un onere e non un obbligo — questa ultima non potrebbe rilevare ai fini dell'applicabilità dell'art. 57 c.p. Né, a maggior ragione, la presenza nell'ordinamento di una disposizione che consente la registrazione per le ragioni indicate, autorizza a ritenere sussistente una generale equiparazione fra la disciplina — anche penale — introdotta a suo tempo per la stampa e quella oggi applicabile alle pubblicazioni *on line*.

L'interprete pare confortato in tale conclusione da altre osservazioni. La prima: la previsione di trattamenti differenziati tra i mezzi di comunicazione di massa è un dato antico e costante dell'ordinamento giuridico nazionale; il regime specifico della stampa non è mai stato ampliato ad altri *media*, spesso con diffusione e forza persuasiva ben superiore agli stampati (radio, televisione, cinema), in assenza di una specifica e precisa disposizione di legge.

In altri termini, sul tema — da sempre — il legislatore *ubi voluit, dixit*: quando ha ritenuto di riferire a diversi mezzi di comunicazione la disciplina sorta per la stampa, lo ha esplicitato, come nell'ipotesi dell'art. 10, primo comma, l. 6 agosto 1990, n. 223, che ha espressamente esteso ai telegiornali e ai giornali radio « le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6, l. 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili » o della stessa aggravante di cui al terzo comma del 595 c.p., che prevede l'aumento della pena per il reato di diffamazione « se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità »¹⁹. Proprio l'esistenza di tale disposizione dimostra che il nostro ordinamento non prevede un vuoto normativo in materia, sussistendo una fattispecie, quella prevista appunto dall'art. 595, terzo comma, che in ipotesi poteva essere invocata nel caso di specie, per chiamare il direttore a rispondere — eventualmente, qualora cioè ne fossero stati dimostrati i presupposti — a titolo di concorso.

La seconda: nelle ultime legislature svariate proposte di legge hanno espressamente mirato a riformare l'art. 57 c.p., proprio nel senso di estendere la relativa disciplina ai reati commessi con il mezzo radiotelevisivo o con altri mezzi di diffusione²⁰ e ciò contribuisce a convincere dell'assenza nel nostro ordinamento giuridico di una norma in tal senso.

Ancora una volta quindi sembra inevitabile ribadire che, sino a quando il legislatore non disporrà esplicitamente in materia, resta il ferreo divieto, imposto dagli artt. 25, secondo comma, Cost., 1 c.p. e 14 disp. trans. cod. civ., di interpretazione analogica, se non altro, della regola-

¹⁹ La necessità dell'introduzione di una fattispecie *ad hoc* per l'imposizione di un obbligo di controllo e di impedimento di eventi reato tramite le pubblicazioni è, da ultimo, evidenziata da CORRIAS LUCENTE, *La pretesa responsabilità penale degli intermediari di contenuti su Internet*, in questa *Rivista*, 2009, 96.

²⁰ Si vedano, tra i molti, nella XIV legislatura il D.d.l. S-3176, approvato dalla Camera dei deputati il 26 ottobre 2004, in un testo risultante dall'unificazione di nove disegni di legge d'iniziativa parlamenta-

re, « *Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante* », e nell'attuale legislatura la P.d.l. C-881 (Pecorella e Costa): « *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante* », presentata alla Camera l'8 maggio 2008.

mentazione penalistica in tema di stampa, a cui certo appartiene l'art. 57 c.p. di cui ha fatto non condivisibile applicazione la sentenza di cui si tratta.

Infine, va sottolineato che la differenza per così dire "ontologica" tra stampa e *internet* ha in alcune occasioni giustificato la mancata dilatazione, alle informazioni diffuse da quest'ultimo mezzo, delle garanzie previste per la stampa dalla stessa Carta costituzionale. La Suprema Corte, di recente, ha stabilito che « non può essere estesa, in campo penale, alle comunicazioni telematiche la normativa [n.d.r. più garantista] sulla stampa »²¹ e, ancor più precisamente, ai fini che qui interessano, in relazione ad un sequestro di un *forum on line*, che i messaggi lasciati su un *forum* di discussione non rientrano nel concetto di stampa sia pure in senso ampio, e quindi ad essi non si applicano le garanzie in tema di sequestro che l'art. 21, comma 3, della Costituzione riserva solo alla stampa²².

Ora, indipendentemente dalle caratteristiche dei casi specifici, che non merita approfondire qui, le pronunce menzionate costituiscono interessanti precedenti in forza dei quali può ben trarsi che se, in ragione della diversità del *medium*, non si ammette l'analogia *in bonam partem* della tutela riservata in via esclusiva alla stampa, ancor meno ammissibile, nell'ordinamento costituzionale italiano, è quella *in malam partem* in materia penale.

4. LE OPZIONI DI POLITICA LEGISLATIVA DI FRONTE ALL'EVOLUZIONE DELLA RETE.

Queste le ragioni specifiche che conducono a non condividere l'opzione interpretativa prescelta dal Tribunale. Vi sono poi ulteriori domande, che tale vicenda suscita, ma che trascendono la fattispecie ed investono temi più generali del rapporto tra *internet* e mondo del diritto.

Sia *in primis* consentita una brevissima digressione quasi psicoanalitica: se si avessero gli strumenti per cogliere il retroterra mentale dell'*iter* argomentativo del giudice fiorentino, forse si potrebbe dedurre che il suo percorso rifletta un istinto comprensibile. Al giurista, sia esso interprete del caso concreto o studioso, *internet* provoca ancora un senso di agitazione, se non di angoscia, imponendogli di navigare in un oceano, senza mappe e sestante (né gps). L'impulso naturale è quello di rifugiarsi nei porti noti della tradizione, estendendo istituti giuridici sperimentati da decenni per la carta stampata. Tale tendenza non riguarda solo chi deve giudicare; il legislatore stesso ha in varie occasioni provato a seguire la via della dilatazione della disciplina propria di stampa o televisione, cercando di rinchiudere in confini noti fenomeni per loro natura sfuggenti. Sul piano non solo giuridico ma anche, in senso lato, culturale, tale opzione è davvero quella più realisticamente percorribile e più coerente con i principi generali dell'ordinamento?

²¹ Cfr. in tal senso Cass. pen., sez. V, 15 maggio 2008, L., in *Guida dir.*, 2008, n. 33, 103.

²² Così Cass. pen., sez. III, 11 di-

cembre 2008, A., in *Riv. pen.*, 2009, 835, nonché sia pur implicitamente, Cass. pen., sez. V, 21 giugno 2006, C. e altro, *cit.*

I caratteri della fattispecie in esame offrono forse qualche elemento di riflessione.

Se l'interpretazione del giudice fiorentino fosse corretta, ne deriverebbe l'applicazione al web della giurisprudenza in tema di responsabilità del direttore, più specificamente quella per le lettere pubblicate sul periodico²³.

Sulla *ratio* da un lato e sulla ragionevolezza dall'altro del tenore dell'art. 57 c.p. non ci si può qui dilungare. Basti sottolineare come, già nel vigore dello Statuto Albertino, non poche voci si erano levate a stigmatizzare una disciplina che ponesse in capo al direttore la responsabilità di tutto quanto pubblicato²⁴. Il tema è stato poi affrontato a più riprese, soprattutto in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 1956²⁵ e alla legge 4 marzo 1958 n. 127, di riforma della fattispecie incriminatrice, che ha introdotto il testo nella sua formulazione attuale²⁶, nel quale sono stati esplicitati il dovere di controllo, l'elemento psicologico della colpa e la misura della pena. Autorevolissima dottrina ha fatto presente le numerose perplessità nei confronti di una simile soluzione, interrogandosi sulla natura del controllo imposto²⁷ cercando di delineare meglio il

²³ Cfr. Cass. pen., sez. V, 21 ottobre 2003, n. 46226, in *Dir. e giust.*, 2004, I, 23, nonché in dottrina, VERRI-CARDONE, *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno*, Milano, 2007, 441-459.

²⁴ Si vedano, solo a titolo di esempio, le considerazioni — decisamente attuali — di MARIO BORSA (*La libertà di stampa*, Milano, 1925, 56): «è proprio vero che il direttore abbia la *effettiva responsabilità* di tutto ciò che viene pubblicato nel suo giornale? Io sono sicuro che in novantanove casi su cento il Direttore sarebbe colpito senza che egli avesse questa effettiva responsabilità. Per averla bisognerebbe che egli leggesse tutto quello che il suo giornale stampa. Ma se così facesse non farebbe più il direttore, cioè non avrebbe più né il tempo, né la calma, né la freschezza di energia, né l'opportunità per attendere degnamente a quella che è la sua vera funzione, cioè di vivere la vita politica quotidiana, di seguire la stampa nazionale e straniera, di studiare i problemi del giorno, di scrivere egli stesso i suoi editoriali, di provvedere e vigilare sull'*indirizzo generale* del suo giornale. Questa possibile deformazione dell'attività e della missione del direttore, come conseguenza della sua duplice veste di direttore e gerente responsabile, non solo balza evidente a tutti noi giornalisti, ma è stata acutamente intuita e rilevata dallo stesso magistrato circa quarant'anni fa in una sentenza della Cassazione palermitana (v. *La Legge*, 1887, vol. I, 786-7)».

²⁵ In *Giur. cost.*, 1956, 568 ss., che pur dichiarando infondata la questione

sottopostale ha ritenuto che l'art. 57 c.p., anche nella formulazione originaria prevedeva una responsabilità per fatto proprio del direttore, consistente nel mancato controllo che costui avrebbe dovuto esercitare affinché non fossero commessi reati a mezzo stampa.

²⁶ Questo il testo originario dell'art. 57 c.p.: « Per i reati commessi col mezzo della stampa si osservano le disposizioni seguenti: 1. Qualora si tratti di stampa periodica chi riveste la qualità di direttore o redattore responsabile risponde, per ciò solo, del reato commesso, salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione. 2. Qualora si tratti di stampa non periodica, del reato commesso risponde l'autore della pubblicazione, ovvero, se questi è ignoto o non è imputabile, l'editore, ovvero, se anche questi è ignoto o non è imputabile, lo stampatore ».

²⁷ « Come dovrà e potrà esplicarsi tale controllo da parte del direttore o vice-direttore responsabile? Basterà che egli si accerti che il reato non sia rilevabile *ictu oculi* o dovrà risalire alla fonte di tutte le informazioni di cui si dà notizia nel periodico e accertarne personalmente la veridicità? È ovvio che un controllo di tale genere sarebbe sostanzialmente impossibile, almeno nella maggior parte dei casi: onde il rischio che si finisca per ripiegare, nell'applicazione pratica, su un criterio di *colpa presunta*, ritornando inevitabilmente nel campo della responsabilità oggettiva », in questo senso G.D. PISAPIA, *La nuova disciplina della responsabilità per reati commessi a mezzo stampa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1958, 321.

requisito della colpa²⁸, proponendo ad esempio un modello nel quale da un lato la componente psicologica fosse valorizzata (da indagare in concreto e approfonditamente, caso per caso, in modo da evitare così ogni responsabilità oggettiva), dall'altro l'obbligo del controllo fosse frazionato in capo a più soggetti all'interno della redazione²⁹.

Una simile impostazione sembra ancor più ingiustificata per *internet*, ove si finirebbe per sanzionare davvero una pura « responsabilità di posizione », di natura automatica. Sottolinea Giovanna Corrias Lucente che, in ragione dei « contenuti esponenzialmente più vasti e soprattutto continuamente mutevoli » di *internet*, « il principio d'inesigibilità assurge, dunque, a criterio guida della soluzione negativa che esclude — in termini di politica criminale — la legittimità costituzionale (in relazione al principio di colpevolezza) dell'introduzione di fattispecie penali proprie degli operatori telematici impositive di obblighi di controllo penalmente sanzionati sui contenuti delle trasmissioni diffuse e dei dati immessi da terzi »³⁰.

Non si vuole certo in queste pagine evocare suggestioni sorte ai primordi della rete, che richiamavano l'utopia di un mondo virtuale (tanto virtuoso da essere) capace di autoregolamentarsi e refrattario per natura a ogni eteronormazione. Nessun dubbio, ad esempio, che a *internet* si applichino i limiti, anche penalistici, alla manifestazione del pensiero. Semmai, si vuole sottolineare come anche la via della progressiva convergenza delle discipline abbia talvolta un carattere altrettanto astratto e semplicistico.

L'idea di una tendenziale progressiva sovrapponibilità tra giornalismo cartaceo e testate *on line* sembra ricevere una chiara smentita proprio in relazione al rapporto tra mezzo di comunicazione e lettore-utente. È un dato che i siti *web* dei tradizionali periodici a stampa stanno avendo un'evoluzione che li sta conducendo sempre più lontano dall'essere riproduzioni del giornale cartaceo; tali siti stanno accentuando la propria specificità rispetto al « giornale madre » proprio per quanto concerne l'interazione con gli utenti³¹. Ciò tende ad avvicinarli a forme di comunicazione

²⁸ « L'indicazione [...] che occorre ripondere "a titolo di colpa" sta a significare che non si può addebitare l'omissione di un qualsiasi atto di controllo; e che, comunque, l'evento-reato non deve essere talmente al di fuori della prevedibilità da non potersi fare ragionevolmente rientrare nella prospettiva degli eventi che le funzioni di vigilanza del direttore hanno lo scopo di impedire », così NUVOLONE, *La responsabilità penale del direttore del giornale nel diritto italiano*, in AA.Vv., *I diritti della stampa*, Ottave giornate giuridiche italo-francesi, Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Perugia, 16-19 giugno 1973.

²⁹ Queste alcune delle caratteristiche della mozione presentata dai relatori G.D. Pisapia e Lener e approvata dal Convegno nazionale di studio su alcune fra le più urgenti riforme del diritto penale, I Sessione: Como-Bellagio-Milano, 24-25-26-27 aprile 1958, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1958, 424 ss. Si veda, per l'opportunità di prevedere la nomina obbligatoria

di un responsabile per ogni servizio o settore del giornale cui affidare il controllo, MANTOVANI, *La responsabilità per i reati commessi a mezzo della stampa nella nuova disciplina legislativa*, in *Arch. pen.*, 1958, 32 ss. Per uno sguardo, a livello comparato, su diversi modelli in tema di responsabilità per i reati di stampa, si veda — benché datato — l'approfondito studio di SCARDIA, *La responsabilità per i reati di stampa nelle moderne legislazioni*, Collana de *La Giustizia Penale*, n. 5, 1960, in particolare 21 ss. sui meccanismi di imputazione della responsabilità di vari soggetti (non solo del direttore) a titolo di posizione di garanzia in relazione a quanto viene pubblicato.

³⁰ CORRIAS LUCENTE, *Ma i network providers, i service providers e gli access providers rispondono degli illeciti penali commessi da un altro soggetto mediante l'uso degli spazi che loro gestiscono?*, in *Giur. merito*, 2004, 2526.

³¹ Cfr. PAPA, *Espressione e diffusione*

proprie della rete quali i social networks, i blog, i forum, contribuendo a recuperare la dimensione individualista della libertà di espressione, il mito dell'agorà. Si consideri che, sui temi più caldi, i siti informativi ricevono in poche ore un'enorme mole di messaggi, tanto che i maggiori periodici *on line* hanno affidato a società esterne il compito di filtrare i messaggi stessi; a titolo di esempio, per rimanere nell'ambito sportivo, in un qualsiasi lunedì di febbraio del 2010, i commenti giunti al sito della Gazzetta dello Sport sulle esternazioni di un carismatico e mai banale allenatore di una squadra di calcio milanese, sono stati circa 1800 e quelli pubblicati, dopo la scrematura di quelli triviali, più di 1100 (fonte Paolo Avanti, responsabile di gazzetta.it).

Se questa prospettiva è vera, l'operazione di distinguere tra attività editoriale in rete e generica manifestazione del pensiero *on line*, al fine di applicare le norme sulla stampa, si rivela non solo giuridicamente scorretta, ma priva di criteri discretivi affidabili e eccessivamente semplificatoria di una realtà complessa³².

In questo quadro, nel mondo del *web 2.0*, appare quanto mai irrealistico, pure *de jure condendo*, porre a carico del titolare di un periodico informativo un obbligo di controllo su quanto proviene dai lettori, modellato sulla base della tradizionale e per molti versi arcaica responsabilità del direttore dei periodici a stampa.

Più ragionevole forse che il legislatore preveda, in capo al direttore o al responsabile del sito informativo, sul modello degli artt. 16 ss. del D.Lgs. 70 del 2003, un obbligo di identificazione di chi scrive, imponendo ad esempio all'utente il dovere di registrarsi e di rendere conoscibile la propria mail e prevedendo di conseguenza una responsabilità « a cascata » del titolare del sito, nell'ipotesi non abbia adottato le misure necessarie per l'individuazione dell'autore. Di qui, l'obbligo di conservazione dei dati e di collaborazione con l'autorità giudiziaria per identificare gli utenti, di rimozione in caso di ordine della pubblica autorità o di manifesta illiceità del contenuto dell'informazione.

In ogni caso, una regolamentazione legislativa della responsabilità del titolare di un sito di natura informativa appare opportuna, anche per porre un freno ad applicazioni creative che, in nome di una asserita parificazione tra stampa e *internet*, finiscono con il dimenticare principi di civiltà giuridica, quali il divieto, sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., di estensione analogica della regolamentazione penalistica della stampa.

CARLO MELZI D'ERIL - GIULIO ENEA VIGEVANI

del pensiero in internet. Tutela dei diritti e progresso tecnologico, Torino, 2009, 82, che sottolinea come con internet si assista al « passaggio da una struttura di comunicazione chiusa e unidirezionale ad una struttura comunicativa aperta e bidirezionale ». Nello stesso senso, D'ALOIA, *Libertà di manifestazione del pensiero e mezzi di comunicazione*, in PIZZORUSSO-ROMBOLI-RUGGERI-SAITTA-SILVESTRI, *Libertà di manifestazione del pensiero e giurispru-*

denza costituzionale, Milano, 2005, 104 ss., che evidenzia anche come il fenomeno dell'informazione reticolare conduca ad una riscoperta del paradigma originario dell'art. 21 Cost.

³² In questa direzione, M. CUNIBERTI, *Internet: controlli e responsabilità*, in CUNIBERTI-LAMARQUE-TONOLETTI-VIGEVANI-VIVIANI SCHLEIN, *Percorsi di diritto dell'informazione*, II ed., Giappichelli, 2006, 382.